



Costituzione e destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale di qualifica non dirigenziale della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini - anno 2018 - Relazione tecnico – finanziaria.

Redatta secondo lo schema predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/07/2012

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

L'ammontare del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2018 è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione del Segretario Generale n. 321 del 29/11/2018. Con tale determinazione è stata effettuata la costituzione provvisoria del fondo del personale non dirigente dell'Ente ai sensi dell'articolo 67 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, che ha introdotto un vero e proprio cambio di impostazione rispetto a quanto previsto in precedenza, per un importo di € 909.094,18, al netto dell'importo di euro 149.468,64, destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite nell'Ente nell'anno 2017.

Con successiva Determinazione del Segretario Generale, considerato che alcune delle risorse variabili potranno essere quantificate esattamente solo a consuntivo dell'anno 2018, si procederà alla quantificazione definitiva del fondo del personale non dirigente dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del suddetto CCNL a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

L'art. 67, comma 7, del CCNL 2016/2018 prevede, peraltro, che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21/5/2018, debba comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (*.....omissis... l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato*).

L'ammontare delle risorse stabili e variabili delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, anche per l'anno 2018, pertanto, non può superare il corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ed è stato decurtato di un importo pari ad € 69.029,90.

Descrizione	Importo
TOTALE RISORSE STABILI FONDO 2018	€ 926.460,53
RISORSE VARIABILI FONDO 2018	€ 51.663,55
TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI FONDO 2018	€ 978.124,08
Importo finanziato nel fondo 2017 per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	€ 149.468,64
TOTALE RISORSE ANNO 2018	€ 1.127.592,72
RISORSE ESCLUSE DALLA SOMMA DA CONFRONTARE CON L'IMPORTO DETERMINATO PER IL 2016	€ - 30.492,59
TOTALE RISORSE 2018 DA CONFRONTARE CON L'IMPORTO DETERMINATO PER IL 2016	€ 1.097.100,13
LIMITE FONDO 2016	€ 1.028.070,23
Riduzione fondo ai sensi 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75	€ - 69.029,90
TOTALE RISORSE DISPONIBILI FONDO 2018 (1.127.592,72-149.468,64-69.029,90)=	€ 909.094,18



Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sono determinate nell'anno 2018 secondo quanto previsto dal CCNL 21/05/2018 all'art. 67 commi 1 e 2.

A decorrere dall'anno 2018, infatti, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato **al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative**. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Naturalmente la circostanza che tali risorse vengono "congelate" non implica che le stesse siano, per alcune voci che le compongono, suscettibili per gli anni a venire, di aumenti, così come indicato dal comma 2 del suddetto articolo 67.

Infatti l'importo è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale;
- f) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;
- g) delle risorse da destinare alla componente stabile in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in **€ 926.460,53**.

Il valore delle risorse stabili così definite viene destinato prioritariamente alla corresponsione di quei compensi che hanno carattere di continuità e stabilità, ovvero, al finanziamento:

- delle progressioni economiche orizzontali;
- dell'indennità di comparto, per la parte di quest'ultima che rimane a carico del fondo.



RISORSE STABILI ANNO 2018		
DISPOSIZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 67, co. 1 CCNL 2016/2018:		
Art. 31, co. 2, CCNL 22/1/2004	- art. 14, comma 4; - art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l; - comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche del CCNL dell'1/4/1999; - art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5/10/2001 - art. 32, CCNL 22/1/2004., commi 1, 4 e 7 (queste ultime per un importo di € 4.202,95 in quanto non utilizzati, nel 2017, per finanziare alte professionalità); - art. 4, comma 4, CCNL 9/5/2006 - art. 8, comma 5, CCNL 11/4/2008	€ 938.937,87
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione economica orizzontale	€ 31.356,19
Art. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017	€ 95.575,13
Totale Importo Unico Consolidato		€ 1.065.869,19
	Importo finanziato nel fondo 2017 per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	€ -149.468,64
<u>RISORSE STABILI NON SOTTOPOSTE ALLA LIMITAZIONE PREVISTA DALL'ART 23 D.LGS. 25/05/2017, N. 75,</u>		
Art. 67, co.2 lett. b) CCNL 2016/2018	Riallineamento Progressioni Economiche Orizzontali	€ 10.059,98
Totale risorse stabili		€ 926.460,53

In data 29/11/2018 (verbale n. 14 del 29/11/2018) il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato la corretta determinazione dell'importo Unico Consolidato ai sensi dell'art. 67 comma 1, del C.C.N.L. 2016/2018.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione dell'articolo 67, commi 3, 4 e 5, lett. b) e dell'art. 68, ultimo periodo.

<u>RISORSE VARIABILI ANNO 2018</u>		
Art. 67, co. 3, lett. h) e co. 4 CCNL 2016/2018	Risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (eventualità verificata in sede di contrattazione integrativa)	€ 31.230,94



RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE ALLA LIMITAZIONE PREVISTA DALL'ART 23 D.Lgs. .25/05/2017, n. 75,		
Art. 67, co. 3, lett. a) CCNL 2016/2018	Introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, l. n. 449/1997 (limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo), secondo le causali introdotte da art. 4, comma 4, ccnl 5.10.2001	€ 10.000,00
Art. 67, co. 3, lett. c) CCNL 2016/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (avvocatura)	€ 10.000,00
Art. 68, co. 1 ultimo periodo CCNL 2016/2018	Quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate nell'anno precedente	€ 432,61
Totale		€ 20.432,61
Totale risorse variabili		€ 51.663,55

Per quanto concerne le risorse variabili, complessivamente determinate in € 51.663,55, si evidenzia in particolare che:

- gli introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, della L. n. 449/1997, relativi all'attività delle operazioni a premio, sono stati determinati in via provvisoria in € 10.000,00. L'importo sarà quantificato a consuntivo dell'anno 2018 sulla base degli introiti relativi alle operazioni a premio effettivamente svolte (art. 67 comma 3, lettera a);
- sono state determinate in via provvisoria in € 10.000,00 le risorse destinate a remunerare l'attività del legale dell'Ente, previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (art. 67 comma 3, lettera c);
- è stata prevista la possibilità di incrementare le risorse fino ad un massimo dell'1,2% del monte-salari 1997 (€ 31.230,94), dirigenza esclusa, in quanto nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa;
- la quota delle risorse di parte stabile (art. 67, commi 1 e 2), non utilizzate nell'anno precedente, è pari a € 432,61.

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

In relazione alla determinazione complessiva delle risorse per l'anno 2018 si è tenuto conto delle disposizioni di legge introdotte dall'articolo 71 del DL n. 112 del 25/6/2008 convertito con legge n. 133/2008, che dispone di non riportare a fondo dell'anno successivo i risparmi derivanti dalle riduzioni di malattia dei lavoratori.

L'art. 67 comma 7 del CCNL 2016/2018, inoltre, prevede che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21/5/2018, debba comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato);

Considerato pertanto che, anche per l'anno 2018, sulle risorse costituenti i fondi, opera il limite soglia dell'anno **2016**, pari a **€ 1.028.070,23**, ma non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio; considerato inoltre che, per l'anno 2018, l'importo da confrontare con il limite dell'anno 2016 è dato dalla somma del fondo delle risorse decentrate e delle risorse finanziate per gli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità con esclusione di alcune componenti variabili che, per le loro caratteristiche, sono state escluse dal confronto per accertare il rispetto del limite suddetto.



Le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, co. 2-bis, D.L. n. 78/2010 ed ex art. 1, co. 236, Legge n. 208/2015, sono evidenziate nella tabella che segue.

Risorse stabili e variabili	978.124,08
Importo finanziato per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	149.468,64
Totale risorse anno 2018	1.127.592,72
Risorse escluse: riallineamento PEO a nuovo CCNL € 10.059,98 Operazioni a premio € 10.000,00 Compensi Avvocatura € 10.000,00 Resti anno precedente € 432,61	-30.492,59
Totale risorse anno 2018 da confrontare con anno 2016	1.097.100,13
Limite fondo 2016	1.028.070,23
Riduzione fondo anno 2018	69.029,90
Totale Risorse disponibili fondo 2018	909.094,18

L'ammontare delle risorse stabili e variabili delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2018 è stato decurtato di un importo pari ad **€ 69.029,90**.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi il carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	€ 926.460,53
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	€ 51.663,55
c) Decurtazione per superamento fondo 2016	€ - 69.029,90
d) Totale Fondo	€ 909.094,18

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo.
A bilancio è stata creata un'apposita voce di spesa (conto 321012) e nessun pagamento di poste derivanti dal Fondo viene disposto su altra voce di spesa, mentre i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni di malattia dei lavoratori vengono evidenziate come economie di bilancio.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Le risorse confluite nel fondo sono utilizzate principalmente per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004, per la parte di quest'ultima che rimane a carico del fondo.



<u>DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2018</u>		
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22/01/2004		68.870,59
Progressioni orizzontali (già assegnate)		353.916,26
Indennità art. 70-septies CCNL 2016/2018		251,76
DECURTAZIONI LIMITE FONDO 2016		69.029,90
Totale risorse non disponibili per la contrattazione		492.068,51
Risorse disponibili per la contrattazione		486.055,57
Totale stabili e variabili		978.124,08

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Nell'anno 2018 non sono state destinate risorse a nuove progressioni economiche orizzontali. L'ammontare delle risorse storiche non assegnate o non spese nella sua interezza e quello delle risorse decentrate variabili, sono destinati al finanziamento di istituti che non hanno carattere di stabilità come risultanti dalla tabella sottoesposta:

<u>DESTINAZIONE FONDO</u>		
Art. 68, co. 2, lett. g) CCNL 2016/2018 -compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. c)		€ 10.344,90
Art. 68, co. 2, lett. e) e 70-quinquies CCNL 2016/2018 -indennità per specifiche responsabilità		€ 49.299,34
Art. 68, co. 2, lett. c) e d) CCNL 2016/2018 - indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischi, maneggio valori) - indennità turno, reperibilità, compensi per attività prestata in giorno di riposo settimanale (maggiorazione)		€ 13.222,54
Art. 68, co. 2, lett. b) CCNL 2016/2018 -produttività individuale		€ 413.188,79
Totale risorse disponibili per la contrattazione		€ 486.055,57

Eventuali risorse non integralmente utilizzate nell'anno 2018, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, saranno rese disponibili nel fondo relativo all'anno 2019.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non sono previste destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione



a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dall'Accordo 2018	€ 492.068,51
b) Totale destinazioni regolate dall'Accordo 2018	€ 486.055,57
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) Totale Fondo	€ 978.124,08

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo.

Sezione VI - Attestazione, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

a. Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economiche orizzontali e indennità di comparto a carico del fondo) sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili, come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.

b. Il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici è rispettato: infatti tutte le indennità sono attribuite in maniera differenziata a tutto il personale sulla base delle funzioni svolte; inoltre il compenso destinato a remunerare la performance del dipendente è correlato sia ai risultati ottenuti dalla specifica Unità Operativa cui è assegnato (risultati relativi alla performance organizzativa), sia alla qualità del contributo dato dal singolo al raggiungimento degli obiettivi, alle competenze dimostrate e ai comportamenti organizzativi e professionali tenuti (risultati relativi alla performance individuale).

Il relativo compenso è erogato sulla base delle risultanze della "scheda di valutazione della performance individuale".

MODULO III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa a confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017.

L'articolo 67 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 ha introdotto un vero e proprio cambio di impostazione rispetto a quanto previsto in precedenza prevedendo che il Fondo risorse decentrate sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

L'anno 2018 rappresenta, pertanto, il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni contrattuali e non è possibile effettuare un puntuale confronto di ciascuna voce sia di costituzione sia di utilizzo del fondo 2018 con quello del 2017.

Il raffronto è stato effettuato sul totale del fondo 2018 con quello del 2016, al fine di evitare il superamento del limite previsto dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 75.

MODULO IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio



Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presiedano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

L'importo del fondo è stanziato al conto 321012 – “Indennità varie al personale” e il sistema contabile è strutturato in modo che tutti gli importi relativi alle risorse del Fondo in sede di utilizzo vengano correttamente e necessariamente imputate al conto 321012. Mensilmente i dati relativi al salario accessorio dei dipendenti (PEO, indennità di comparto a carico del fondo ecc...) sono scaricate in contabilità dal programma di gestione degli stipendi e vi è pertanto un controllo delle somme erogate; gli importi trattenuti per i primi 10 giorni di malattia escono dal fondo e costituiscono risparmi di spesa evidenziate come economie di bilancio.

L'ufficio gestione risorse umane ogni mese aggiorna il prospetto interno di verifica/controllo con la contabilità, in relazione alle varie tipologie di pagamenti fatti sul fondo sia sulle risorse stabili sia sulle variabili.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno 2016 sia stato rispettato

Come in precedenza descritto, per la determinazione complessiva delle risorse per l'anno 2018 si è tenuto conto di quanto disposto dall'art.67, co. 7, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 che richiama espressamente l'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

L'ammontare delle risorse stabili e variabili delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, anche per l'anno 2018, pertanto, non può superare il corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ed è stato decurtato di un importo pari ad **€ 69.029,90**

Sempre ai sensi del citato art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 non è più operante la riduzione del fondo sulla base delle cessazioni del personale in servizio.

Sezione III–Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La copertura finanziaria del fondo 2018 è garantita dall'importo imputato nel bilancio di previsione, aggiornato per l'anno 2018 con deliberazione del Consiglio Camerale n. 8 in data 31/07/2018, nell'ambito degli stanziamenti per il personale di qualifica non dirigenziale, destinato a finanziare le politiche di sviluppo per le risorse umane e per la produttività per un importo pari a **€ 1.043.070,48**.

Forlì, 28 gennaio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Nannini